



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Assegno di natalità: entro il 31.12.2017 il rinnovo dell'ISEE 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014), il legislatore ha introdotto una nuova **agevolazione a sostegno delle famiglie concessa in riferimento alle nascite o alle adozioni avvenute dal 2015 al 2017**. L'incentivo in parola **viene previsto per la durata di un triennio e varia a seconda del valore dell'indicatore ISEE ed, in particolare, se questo raggiunge l'importo di 7.000 oppure supera tale soglia** (fino al raggiungimento dei 25.000, che come detto rappresenta il tetto massimo agevolabile). Più nello specifico: i) per i **richiedenti con ISEE fino a 7.000, l'importo mensile dell'agevolazione spettante è pari a 160 euro al mese** (1.920 euro annuali); ii) per i **richiedenti con ISEE compreso tra 7.000,01 e 25.000, l'importo mensile dell'agevolazione spettante è pari a 80 euro al mese** (960 euro annuali). **Per accedere all'incentivo, i predetti soggetti - al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio - devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui: nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente sia superiore a tale somma, i genitori non possono accedere alla nuova misura** introdotta dalla legge di stabilità. Con il recente **messaggio del 10.11.2017 n. 4476**, l'INPS ha invitato i potenziali fruitori a provvedere al **rinnovo dell'ISEE 2017**, ai fini **dell'erogazione delle mensilità riferite all'anno 2017**. Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato, infatti, che **molti utenti**, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, **non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, utile al rilascio dell'ISEE per l'anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi **la sospensione dell'erogazione dell'assegno per l'anno in corso**. Affinché si possa riprendere **con il pagamento delle predette mensilità**, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, il genitore **che aveva in pagamento l'assegno nel 2016** deve necessariamente: i) presentare **la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno in corso**; ii) **entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017**.

Premessa

La **legge n. 190 del 23.12.2014** ha introdotto una **nuova misura di sostegno del reddito dedicata ad incentivare la natalità attraverso un aiuto economico, strettamente correlato all'indicatore ISEE del nucleo familiare** (da cui dipende, peraltro, l'importo mensile dell'agevolazione, che sarà erogata direttamente dall'INPS).

L'agevolazione viene riconosciuta per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2015 al 31.12.2017, per un periodo di **36 mesi** (quindi, fino al terzo anno del figlio oppure fino al terzo anno dall'inserimento nella famiglia del figlio adottivo).

Osserva

L'agevolazione, pertanto, **viene riconosciuta anche nel periodo successivo al 31.12.2017, sempre che si riferisca ad eventi di nascita ed agevolazioni fino al 31.12.2017** (ad esempio, per un evento di nascita di dicembre 2017 l'incentivo spetta fino al mese di novembre 2020).

Con la **circ. 8.5.2015 n. 93**, l'INPS ha fornito **il riepilogo della disciplina e le istruzioni operative per poter beneficiare dell'assegno a sostegno natalità** (c.d. "bonus bebè") previsto dall'art. 1 co. 125 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e attuato dal DPCM 27.2.2015.

L'assegno di natalità in sintesi

Possono accedere al bonus:

- i **cittadini italiani**;
- i **cittadini di uno stato membro UE**;
- i **cittadini extracomunitari con soggiorno UE di lungo periodo**.

Osserva

Nella circolare INPS del 8.5.2015 n. 93 è stato precisato che:

- sono equiparati ai cittadini italiani, **i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria**;
- per beneficiare del bonus è necessario che i richiedenti l'assegno **abbiano la residenza in Italia e convivano con il figlio per il quale spetta l'assegno** (più nello specifico, il figlio ed il genitore richiedente, **devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune**).

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Per accedere all'incentivo, i predetti soggetti - al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio - **devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui**: nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente sia superiore a tale somma, i genitori non possono accedere alla nuova misura introdotta dalla legge di stabilità.

Osserva

Relativamente all'ISEE, si segnala che **l'istituto è stato profondamente modificato nel corso del 2014**. In estrema sintesi, **l'ISEE è determinato dalla somma delle componenti reddituali e di una quota pari al 20% di quelli patrimoniali nell'interno nucleo familiare e mediante la successiva applicazione dei parametri di equivalenza diversificati a seconda della composizione del nucleo familiare**. Gli elementi a cui si fa riferimento per la determinazione dell'indicatore sono gli **elementi reddituali al secondo anno precedente e gli elementi patrimoniali all'anno precedente**.

In riferimento all'**importo dell'agevolazione, questa varia a seconda del valore dell'indicatore ISEE ed**, in particolare, **se questo raggiunge l'importo di 7.000 oppure supera tale soglia** (fino al raggiungimento dei 25.000, che come detto rappresenta il tetto massimo agevolabile). Più nello specifico:

- per i **richiedenti con ISEE fino a 7.000**, l'importo mensile dell'agevolazione spettante è **pari a 160 euro al mese** (1.920 euro annuali);
- per i **richiedenti con ISEE compreso tra 7.000,01 e 25.000**, l'importo mensile dell'agevolazione spettante è **pari a 80 euro al mese** (960 euro annuali)

Valore dell'indicatore ISEE	Ammontare annuo del BONUS	Ammontare mensile del BONUS
Nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui	L'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro per figlio	L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 160 euro .
Nuclei in possesso di ISEE superiore a 7.000,00 euro annui , ma non superiore ad euro 25.000,00	L'assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio	L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro .

Per poter richiedere l'assegno:

- **è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica** (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013.

- **nel nucleo familiare** indicato nella predetta D.S.U. **sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo;**

Termine di presentazione modello ISEE anno 2017

Con il recente **messaggio del 10.11.2017 n. 4476**, l'INPS ha invitato i potenziali fruitori della misura in commento della necessità di provvedere al rinnovo dell'ISEE 2017, ai fini **dell'erogazione delle mensilità riferite all'anno 2017.**

Osserva

Infatti, da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che **molte utenti**, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, **non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, utile al rilascio dell'ISEE per l'anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi **la sospensione dell'erogazione dell'assegno per l'anno in corso.**

Affinchè si possa riprendere **con il pagamento delle predette mensilità**, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, il genitore **che aveva in pagamento l'assegno nel 2016** deve necessariamente:

- presentare **la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno in corso;**
- **entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017.**

L'INPS ricorda che **la sussistenza di un ISEE in corso di validità** nei singoli anni di concessione del beneficio è **un requisito di legge previsto:**

- per **l'accoglimento delle domande** nel primo anno di spettanza della prestazione;
- per **la prosecuzione del beneficio** negli anni successivi al primo.

Osserva

Conseguentemente, **il requisito dell'ISEE**, unitamente agli altri requisiti di legge, **viene verificato annualmente** sia per la **spettanza del diritto** sia per la **misura dello stesso.**

La mancata presentazione della DSU **entro il 31 dicembre 2017** avrà come conseguenza:

- **la perdita delle mensilità per l'anno 2017;**
- **la decadenza della domanda di assegno presentata nell'anno 2016** (e in alcuni casi nel 2015).

All'eventuale verificarsi della suddetta causa di decadenza, chi ha presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, **potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018**, per il periodo residuo, **ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell'anno 2017** e con attivazione del beneficio **dalla data di presentazione della domanda**.

Esemplificazione

Nascita del figlio avvenuta a **maggio 2016**. Si ipotizza che il genitore abbia presentato:

- la **DSU a giugno 2016**;
- la **domanda di assegno a luglio 2016**.

Osserva

Si rammenta che la DSU presentata a giugno è valida **se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l'assegno**; diversamente, la DSU va nuovamente presentata.

Il genitore, in presenza di tutti i requisiti di legge, ha percepito **l'assegno fino a dicembre 2016**.

Il genitore **non ha ancora presentato la DSU per il 2017** e quindi l'INPS **ha sospeso l'erogazione delle mensilità di assegno relative all'anno 2017**. In tal caso, sono prospettabili le seguenti soluzioni:

Termine di presentazione DSU	SOLUZIONE
Il genitore presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017	La domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l'erogazione dell'assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate . La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l'erogazione dell'assegno per le mensilità dell'anno 2017.
Il genitore NON presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017	La domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell'anno 2017 non possono più essere corrisposte . In questo caso il genitore potrà presentare una nuova domanda nell'anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell'assegno nell'anno 2018 , a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell'anno 2017 .

L'INPS ha ribadito che:

→ **le DSU hanno validità fino al 15 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui sono presentate.

Osserva

Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell'anno di nascita o di adozione del figlio, **è necessario che il beneficiario dell'assegno rinnovi la DSU**, ai fini della verifica annuale dell'ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.

→ **tutti gli aventi diritto all'assegno nell'anno 2018**, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati **a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018**, in modo da consentire all'Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza **garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l'anno 2018**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti